



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Luca Brevi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott.ssa Sara Redaelli
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 37 del 13/06/2022

- 1) Le news di giugno
- 2) Al via le sanzioni sul mancato uso del POS
- 3) Sanzioni e ravvedimento per le comunicazioni al sistema tessera sanitaria
- 4) Istituzione del sistema di interscambio di pallet (articoli 17-bis e 17-ter Decreto Aiuti)

1) Le news di giugno

Ripresa versamenti settore autotrasporti

Nei prossimi mesi è prevista per il settore autotrasporto la ripresa dei versamenti sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi e secondo le seguenti scadenze:

- in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 oppure
- con versamento rateale per un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, da agosto a novembre cui si aggiunge un'ultima rata il 16 dicembre 2022 per l'ulteriore 50%.

Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas (articolo 5-bis del Decreto Aiuti)

Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio al 21 maggio 2022 anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni:

- a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;
- b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
- c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo (articolo 37-quarter Decreto Aiuti)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di Covid-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, il termine concesso per effettuare il pagamento, evitando così l'iscrizione a ruolo, delle somme risultate dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997) è fissato in 60 giorni anziché 30 dal ricevimento della comunicazione.

Obbligo di comunicazione dei titolari effettivi

Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (DM n.55 del 11 marzo 2022) che fissa le regole per la comunicazione dei titolari effettivi. In attesa del provvedimento che fisserà le modalità operative per ottemperare a tale obbligo (che dovrebbe essere approvato entro 60 giorni) e di quello che stabilirà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni, è bene ricordare in cosa consiste tale adempimento e quali sono i soggetti obbligati. In merito alla comunicazione, il decreto stabilisce l'obbligo di annotare presso il registro imprese della Camera di commercio le informazioni relative alla titolarità effettiva di società ed altri enti.

In particolare, la comunicazione deve essere resa dai seguenti soggetti:

- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
- i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

San.Arti: confermate fino al 30 giugno 2022 le misure straordinarie Covid-19 e pacchetti di prevenzione gratuiti

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'artigianato (San.Arti), conferma la possibilità per gli iscritti, di beneficiare dell'indennità per ricovero in caso di positività al Covid-19 e delle indennità forfettarie post ricovero o post ricovero in terapia intensiva.

Inoltre, fino al 30 giugno 2022, è possibile richiedere il rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, effettuati presso le strutture convenzionate con Unisalute.

Le misure straordinarie Covid-19 sono:

- indennità giornaliera per ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l'anno;

- indennità forfettaria post ricovero di 1.000 euro l'anno;
- indennità forfettaria post ricovero in terapia intensiva di 2.000 euro l'anno;
- rimborso delle franchigie.

Il Fondo ha reso noto che, fino al 30 giugno 2022, i dipendenti delle imprese artigiane iscritte, possono usufruire gratuitamente di tutti i 4 pacchetti di prevenzione specialistica:

- prevenzione cardiovascolare;
- prevenzione oncologica;
- prevenzione dermatologica;
- prevenzione oculistica.

Assegno unico e universale: per le domande fino al 30.06.2022 riconosciuti gli arretrati da marzo

Come previsto dal D.Lgs n. 230/2021, le domande di assegno unico e universale per figli a carico hanno effetto retroattivo a decorrere dal mese di marzo, a condizione che le domande vengano presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Per le domande presentate dal 1° luglio l'assegno sarà riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, senza il riconoscimento degli arretrati.

Fondo Cometa: dal 1° giugno 2022 aumenta il contributo aziendale per gli under 35

Dal 1° giugno 2022, per i lavoratori under 35 neoiscritti al fondo Cometa, scatta l'innalzamento del contributo a carico del datore di lavoro dal 2% al 2,2%.

Per poter beneficiare della misura indicata, il lavoratore deve avere contemporaneamente i seguenti requisiti:

- essere iscritto al fondo Cometa in data successiva al 5 febbraio 2021;
- aver effettuato l'iscrizione al fondo entro il compimento dei 35 anni;
- versare al fondo il contributo individuale minimo.
-

I lavoratori che non versano il contributo minimo a loro carico e quindi che non beneficiano del contributo del datore di lavoro (cd. aderenti silenti cioè risultano iscritti a Cometa tramite silenzio assenso) non possono accedere a questa possibilità.

Una volta acquisito il diritto all'applicazione della clausola, il lavoratore lo mantiene anche se viene assunto da un nuovo datore di lavoro che applica il CCNL metalmeccanico.

Convalida dimissioni/risoluzioni consensuali lavoratrici madri e lavoratori padri: cessa il modello online

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Comunicato del 19 maggio 2022, ha comunicato che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, non potrà più essere utilizzato il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali, in sostituzione del colloquio diretto.

Sono soggette all'obbligo di convalida le dimissioni rassegnate: dalla lavoratrice madre durante la gravidanza; dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del

bambino.

A tal proposito si ricorda che questa modalità era stata introdotta in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'Ispektorato del lavoro territorialmente competente.

L'Ispektorato precisa che è comunque possibile effettuare il colloquio con il personale dell'ITL anche "a distanza" attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta, disponibile online sul sito internet www.ispektorato.gov.it. Il nuovo modulo deve essere compilato e sottoscritto in ogni sua parte dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato e, successivamente, trasmesso al competente Ufficio mediante posta elettronica.

Alla domanda è necessario allegare copia del documento di identità in corso di validità e la lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

Permesso di soggiorno per motivi di studio

Nella nota n. 1074 del 24 maggio 2022, l'Ispektorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che con il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, è consentito lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time nei limiti temporali definiti e conformi alle normative. Pertanto, l'orario settimanale può eccedere alle 20 ore ma deve rispettare il limite annuale fissato a 1040 ore.

L'INL ricorda che qualora il soggetto titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio intenda lavorare un numero di ore superiori ai limiti anzidetti, è obbligato a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in "permesso per motivi di lavoro".

2) Al via le sanzioni sul mancato uso del pos

Prende il via dal prossimo 30 giugno 2022 il periodo sanzionatorio per coloro che rifiutano di eseguire le transazioni finanziarie attraverso il sistema Pos e quindi i pagamenti con carte di credito e bancomat. Attraverso il decreto PNRR2 (articolo 18, D.L. 36/2022) il Governo ha infatti anticipato di 6 mesi il regime sanzionatorio per gli esercenti che non accetteranno pagamenti elettronici. Le sanzioni, che in principio dovevano essere introdotte dal 1° gennaio 2023, sono state anticipate al 30 giugno 2022.

Si tratta di sanzioni che colpiranno commercianti e professionisti ovvero l'ambito dei soggetti cui è fatto obbligo di possedere un Pos e accettare pagamenti effettuati con strumenti tracciabili (articolo 15, D.L. 179/2012).

Obbligo di dotazione Pos

L'obbligo di utilizzo del Pos è stato introdotto per la prima volta nel nostro Paese nel 2012 con il Decreto Crescita 2.0, articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012.

Successivamente nel gennaio 2014, il Mise stabiliva la soglia per l'accettazione dei pagamenti con carte di debito fissandola a 30 euro (al di sotto di questa cifra l'obbligo veniva meno) e con seguente decreto, il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo veniva spostato dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, senza prevedere alcuna sanzione per chi lo avesse violato.

La norma è stata poi ripresa ancora con la Legge di Stabilità del 2016 che, oltre alle carte di debito, introduceva la possibilità di utilizzare anche le carte di credito come strumento di pagamento,

abbassava la soglia minima da 30 euro a 5 euro (limite oggi inesistente) e stabiliva che l'obbligo poteva venire meno se si fosse verificata una "oggettiva impossibilità tecnica".

Soltanto nel 2019 sono state definite le sanzioni per professionisti e commercianti che non si fossero adeguati alla normativa. L'entrata in vigore delle sanzioni è stata dapprima fissata nel 1° luglio 2020 salvo poi far seguire il provvedimento da una abrogazione. Solo con il Governo Draghi le priorità sono cambiate.

Sanzioni per rifiuto di utilizzo del Pos

La sanzione amministrativa pecuniaria finalmente prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti con Pos è composta da due voci:

- importo fisso, pari a 30 euro,
- 4% del valore della transazione rifiutata.

Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Per le sanzioni applicate in caso di violazione dell'obbligo di accettazione dei pagamenti Pos non sarà infatti possibile procedere al pagamento in misura ridotta, che avrebbe consentito entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

3) Sanzioni e ravvedimento per le comunicazioni al sistema tessera sanitaria

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014 stabilisce l'obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati relativi alle prestazioni erogate, a carico degli operatori sanitari quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l'erogazione dei servizi sanitari.

Con riferimento all'anno 2022 le scadenze entro le quali rendere la comunicazione sono le seguenti:

- 30 settembre 2022 per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
- 31 gennaio 2023 per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento di spesa, con un massimo di 50.000 euro, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico; non si applica la sanzione qualora la trasmissione dei dati venga effettuata entro 5 giorni dalla data di scadenza. Nel caso in cui l'invio venga effettuato entro 60 giorni dalla scadenza viene applicata, invece, una riduzione di un terzo della sanzione prevista, con un massimo di 20.000 euro.

L'Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di definizione di tale sanzione; questa può essere infatti ridotta tramite il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, utilizzando il codice tributo 8912.

4) Istituzione del sistema di interscambio di pallet (articoli 17-bis e 17-ter Decreto Aiuti)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il D.L. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, con il quale il Governo ha introdotto misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Sono stati introdotti gli articoli 17-bis e 17-ter finalizzati alla creazione di un sistema di interscambio di pallet.

Si definisce:

- pallet (UNI EN ISO 445): la piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;
- pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
- pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

Le caratteristiche di ogni tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti di riferimento su scala mondiale.

Viene stabilito che coloro che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui sopra, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.

Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo sussiste indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.

La tipologia dei pallet interscambiabili è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonché indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato secondo i criteri stabiliti con decreto MISE da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 21 maggio 2022, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina di cui all'articolo 1992, cod. civ..

La mancata riconsegna di uno o più pallet entro 6 mesi dalla data di emissione del voucher, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato secondo i criteri del decreto MISE, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente,



al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato sempre secondo i criteri del decreto Mise.

È nullo il patto contrario alle disposizioni di cui sopra.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati